

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3662 Anno 2015

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione:

SENTENZA

sul ricorso 26560-2009 proposto da:

COMUNE DI PIETRAMELARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BALDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO GIANNICO giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2015

contro

257

DE PONTE FLORA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 9/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNICO che ha
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

26560/09

Fatto

Con sentenza n.9.24/09, depositata il 16.1.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile per difetto di procura, non sottoscritta dal Sindaco, l'appello proposto dal Comune di Pietramelara avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 209/05/2007, che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2001-2005, emessi nei confronti di De Ponte Flora.

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 D.lgs 267/2000, 11 D.lgs 546/92, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come la rappresentanza in giudizio poteva essere anche essere attribuita ai dirigenti e responsabili dei relativi settori. La intimata non ha svolto attività difensiva

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del , in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L'art.3 bis, comma 1, d.l. 31 marzo 2005 n.44, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 2005 n.88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3 dell'art.11, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il comma 2 dell'articolo 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007)

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della *Cass. 1^a* che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21.1.2015

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 FEB. 2015